



SENTENZA - 6/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai signori magistrati:

Giuseppina MAIO

Presidente

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere

Igina MAIO

Consigliere

Maria Rita MICCI

Consigliere – relatore

Marco FRATINI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al **n. 58386** del registro di Segreteria, proposto
da:

xx, nato ad xx, il xx (xx) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

Davide Sciulli, via Losanna n. 5 Aosta – avv.davidesciulli@puntopec.it;

CONTRO:

- PROCURA GENERERALE CORTE DEI CONTI

- PROCURA REGIONALE PRESSO SEZIONE GIURISDIZIONALE

VALLE D'AOSTA.

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta
n. 1/2021, depositata il giorno 11 gennaio 2021.

	Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.	
	Uditi nella pubblica udienza del 15 novembre 2023, il Consigliere Maria Rita Micci, l'avv. Davide Sciulli per l'appellante ed il V.P.G. Arturo Iadecola con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Alessia Spirito, la causa è posta in decisione.	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato l'odierno appellante al risarcimento del danno procurato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta e ciò per la somma di euro 397.079,20, oltre agli interessi, quantificati in una volta e mezza quelli legali, da corrispondersi sulle somme di che trattasi, con decorrenza dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data di effettivo pagamento.	
	Più in dettaglio, dalla prospettazione attorea, era emerso che l'odierno appellante, titolare di ricevitoria lotto n. AO1795/TO1702, sita in Aosta, via Valli Valdostane n. 23, non aveva provveduto a riversare le somme relative alle giocate nelle settimane 9 gennaio 2019 – 15 gennaio 2019 e 16 gennaio 2019 – 22 gennaio 2019.	
	2. Con appello notificato ai destinatari il 9 marzo 2021, il xx ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi.	
	2.1. Sull'assoluzione del xx in sede penale. Sull'inesistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo al xx in sede civile. Sul contrasto di giudicati.	
	2	

	Parte appellante, sottolinea che il xx, è stato assolto per il reato di peculato in	
	sede penale con formula piena “perché il fatto non sussiste” (sentenza emessa	
	dal G.I.P. di Aosta n. 133/2020 del 21 luglio 2020), e che, in sede civile, il	
	Tribunale di Torino con sentenza n. 3994/2020 del 16 novembre 2020, ha	
	accolto l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dalla	
	Agenzia Dogane e Monopoli e notificata il 25 febbraio 2019, per un importo	
	pari alla somma per cui è causa e per il medesimo periodo di giocate di	
	riferimento.	
	Il giudice civile, infatti, avrebbe stabilito che l’obbligo di versare ogni	
	settimana i proventi del gioco della settimana contabile precedente sorge per	
	il concessionario soltanto con la riscossione e l’incasso effettivo delle giocate;	
	nel caso in esame, non essendo stata incassata provvista per il fatto che il xx	
	avrebbe fatto giocate personalmente, l’ingiunzione di pagamento è stata	
	dichiarata inefficace.	
	Tutto ciò, quindi, consentirebbe di escludere ogni ipotesi di responsabilità del	
	xx nei confronti del pubblico erario.	
	2.2. Sull’insussistenza del danno erariale. Sull’obbligo di riversare le	
	somme di cui art. 24 del D.P.R. n. 303 del 1990. Sull’insussistenza del fatto	
	per mancanza dell’elemento oggettivo. Sull’infondatezza del danno	
	erariale derivante da presunti mancati introiti.	
	Le giocate per le quali si contesta il presunto danno sono state effettuate	
	dall’appellante in proprio, quindi, in assenza di provvista realmente incassata	
	ma con “ <i>soldi puramente virtuali (e quindi fittizi)</i> ”, ciò impedirebbe il	
	configurarsi del danno erariale dal momento che il xx non ha incassato e,	
	quindi, non si è appropriato di nessuna somma. Al più il	
	3	

xx avrebbe giocato senza pagare, senza potersi, però, parlare di omesso
riversamento delle somme incassate, dal momento che l'obbligo di riversare
sorge con la riscossione e l'incasso effettivo delle giocate, così come
correttamente indicato dal giudice civile nella sentenza con la quale ha
dichiarato inefficace l'ingiunzione di pagamento, facendo espresso
riferimento alla rubrica di cui all'art. 24 del D.P.R. 303/1990, relativa alle
“modalità di versamento delle somme riscosse”.

2.3. Sull'incertezza del danno erariale. Sull'insufficienza di prove.

In ogni caso, a detta dell'appellante il danno non sarebbe determinato nel suo esatto ammontare mancando agli atti un documento contabile idoneo a documentarne il *quantum*.

2.4. Sull'incapacità di intendere e volere del sig. xx. Sul conseguente difetto di imputabilità. Sull'assenza dell'elemento soggettivo.

L'appellante sostiene di essere stato riconosciuto affetto da ludopatia tale da inficiare la sua capacità di autodeterminarsi correttamente nella vicenda in esame.

Inoltre, precisa che con legge 120/2020 (di conversione del decreto-legge n. 76/2020) il legislatore ha voluto limitare la punibilità dei danni erariali alle sole ipotesi in cui gli stessi siano stati commessi con dolo consistito nella prevedibilità e volontarietà dell'evento dannoso che l'attore pubblico deve di volta in volta dimostrare in chiave penalistica e non più civilistica.

La patologia da cui è affetto unitamente alla grave situazione personale e familiare, in ogni caso, avrebbero comportato una totale incapacità di intendere e volere per i fatti per cui è causa, con conseguente esclusione di

		ogni forma di imputabilità.	
		In conclusione, ha chiesto che il Collegio: “in via preliminare e pregiudiziale	
		-previa declaratoria della sussistenza dei requisiti del ne bis in idem, dichiara	
		l'assenza di responsabilità in capo al Sig. xx per gli addebiti mossigli, per i	
		motivi dedotti in narrativa; In via principale: -previo accertamento	
		dell'incapacità di intendere e di volere del Sig. xx al momento dei fatti, dichiara	
		che il medesimo non è imputabile ex art. 85 c.p., e per l'effetto rigetti le	
		domande formulate dalla Procura Regionale perché destituite di fondamento	
		in fatto ed in diritto con riforma della sentenza; Ancora in via principale -	
		previa declaratoria dell'inesistenza/infondatezza/incertezza del danno erariale	
		e/o dell'assenza dell'elemento oggettivo e/o dell'elemento soggettivo, dichiara	
		l'assenza di responsabilità in capo al Sig. xx e per gli addebiti mossigli, per i	
		motivi dedotti in narrativa; In estremo subordine - Nella denegata ipotesi di	
		accoglimento delle domande avversarie in punto an ricondurre ad equità il	
		danno erariale, riducendo la quantificazione priva di fondamento indicata in	
		citazione, previa applicazione di ogni beneficio e del concorso di colpa per le	
		ragioni espresse in atti”.	
		3. Con atto depositato il 27 ottobre 2023 ha rassegnato le proprie conclusioni	
		la Procura Generale, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della	
		sentenza impugnata, con condanna del xx alle spese di giudizio del grado di	
		appello. Con riferimento al primo motivo di appello, la Procura Generale ha	
		eccepito ex art. 194 c.g.c. l'inammissibilità della produzione documentale in	
		appello.	
		Ha ritenuto priva di efficacia nel giudizio contabile la decisione presa in sede	

	penale in quanto emessa dal G.I.P. a seguito di rito abbreviato e non all'esito	
	del dibattimento ed in assenza di una parte civile costituita ed ha ribadito,	
	l'irrelevanza dell'interferenza del giudizio civile in sede contabile.	
	In relazione al secondo motivo di appello, la Procura ha sottolineato	
	l'inconferenza dell'impostazione offerta dall'appellante circa il momento cui	
	ricondere la nascita della obbligazione restitutoria. Ha, infatti, ritenuto che	
	l'obbligo per il concessionario di riversare le somme nasca con le singole	
	giocate e non con l'effettivo incasso delle somme.	
	Non condivisibile sarebbe anche, il terzo motivo di appello, essendo sufficienti	
	ai fini della determinazione del <i>quantum</i> le ricevute delle giocate già versate	
	in atti.	
	La Procura Generale non ha ritenuto, la denunciata ludopatia un motivo	
	sufficiente ad escludere la capacità di intendere e volere dell'appellante per i	
	fatti per cui è causa.	
	4.All'udienza del 15 novembre 2023 le parti hanno insistito per	
	l'accoglimento delle conclusioni formulate. L'avvocato Sciulli, interpellato	
	sull'irrevocabilità della sentenza n.3994/2020, emessa dal Tribunale di	
	Torino, ha dichiarato di non avere informazioni sul punto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.Occorre preliminarmente valutare l'ammissibilità della produzione	
	documentale fatta da parte appellante per la prima volta nel giudizio di	
	impugnazione. Detta produzione deve ritenersi inammissibile a mente dell'art.	
	194 c.g.c. Trattasi, infatti, di nuove prove idonee ad incidere sulla	
	determinazione del fatto posto alla base della decisione. La sentenza penale	
	6	

	emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario	
	penale di Aosta 133/2020 e prodotta per la prima volta in appello era stata	
	depositata prima della conclusione del giudizio di primo grado (21 luglio	
	2020) e la parte non ha provato di non averla potuta depositare per causa a lui	
	non imputabile. La relazione sanitaria allegata all'appello, di data postuma	
	rispetto alla definizione del giudizio, descrive, in ogni caso, un quadro	
	nosografico già ampiamente rappresentato ai giudici in primo grado.	
	2. Con il primo motivo di appello la parte appellante ha prospettato al	
	Collegio un presunto contrasto di giudicati che porterebbe all'inevitabile	
	riconoscimento della insussistenza di una ipotesi di responsabilità erariale in	
	capo al xx.	
	A tal fine occorre ricordare che <i>“La giurisprudenza della Corte dei Conti ha</i>	
	<i>costantemente sottolineato la piena indipendenza del processo contabile</i>	
	<i>rispetto a quelli civile e penale (Sez. I d'App., sent. n. 6 del 7.1.2019; sent. n.</i>	
	<i>29 del 14.2.2019; sent. n. 62 dell'1.4.2019; Sez. II d'App., sent. n. 182 del</i>	
	<i>31.5.2019; sent. n. 210 del 14.6.2019; Sez. III d'App., sent. n. 22 del</i>	
	<i>22.2.2019) a far tempo dall'abolizione della pregiudizialità penale, già</i>	
	<i>stabilita dall'art. 3 c.p.p. L'intersezione tra i due ambiti di giudizio sul piano</i>	
	<i>dell'accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte</i>	
	<i>responsabilità attribuisce rilevanza al pericolo di contrasto pratico di</i>	
	<i>giudicati nelle sole ipotesi – e limitatamente ad esse – in cui la legge ha</i>	
	<i>previsto l'efficacia della sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (artt.</i>	
	<i>651 e ss. c.p.p.) (Sez. II d'App., sent. n. 182 del 31.5.2019). Pertanto, il</i>	
	<i>giudizio contabile e quelli civile e penale si svolgono autonomamente ed</i>	
	<i>anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza, giustificata</i>	
	7	

	settimane 9 gennaio 2019 – 15 gennaio 2019 e 16 gennaio 2019 – 22 gennaio	
	2019, per un totale di euro 397.079,20.	
	Trattandosi delle medesime somme per cui è causa, l'appellante ha ritenuto	
	che l'annullamento della ordinanza ingiunzione in sede civile potesse	
	riverberare i suoi effetti in questa sede, portando alla sua completa assoluzione	
	in questo giudizio di appello.	
	Nel caso in esame, il giudice civile, ha ritenuto di non dover ravvisare un	
	obbligo di riversamento in capo al concessionario della ricevitoria lotto dal	
	momento che lo stesso ha giocato in proprio e senza corrispondere provvista;	
	in assenza di una effettiva riscossione, quindi, secondo la ricostruzione offerta	
	dal Tribunale di Aosta e fatta propria dall'appellante dell'art. 24 del	
	d.P.R. 303/1990, sussisterebbe un obbligo di riversamento in capo al titolare	
	della concessione per gioco-scommesse, unicamente là dove vi siano stati	
	denari effettivamente incassati.	
	L'interpretazione offerta dal giudice civile non può ritenersi condivisibile	
	sulla base delle seguenti considerazioni.	
	A mente dell'art. 1 della legge 2 agosto 1982 n. 528, relativa all'ordinamento	
	del gioco del lotto, <i>“L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il</i>	
	<i>servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di</i>	
	<i>Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali”</i> .	
	L'art. 1 del d.P.R. 303/1990 – regolamento di attuazione della norma del 1982	
	- stabilisce che il servizio del lotto può essere <i>“affidato in concessione, con</i>	
	<i>decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa</i>	
	<i>comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di</i>	
	<i>affidabilità e di idoneità tecnica”</i> .	
	9	

	agente contabile, l'ordinamento non consente l'uso di parametri opinabili,	
	aleatori e/o incerti.	
	Deve, pertanto, escludersi, a priori la possibilità di poter quantificare le somme	
	che il titolare della ricevitoria deve riversare all'amministrazione dello Stato	
	in termini di cassa e, quindi, di mero riscosso.	
	Infatti, il legislatore ha sottoposto l'attività del concessionario ad un regime di	
	controlli e sanzioni da parte dell'Amministrazione di Stato, la quale può anche	
	revocare la concessione di servizio.	
	A tal fine l'art 4 della legge 528/1982 stabilisce che <i>"1. Il gioco si articola,</i>	
	<i>avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle</i>	
	<i>giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del</i>	
	<i>riscontro delle giocate e della convalida delle vincite. 2. Le giocate sono</i>	
	<i>ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante</i>	
	<i>l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno</i>	
	<i>scontrino concernente l'avvenuta giocata"</i> , mentre il successivo articolo 5,	
	raccomanda che <i>"Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri</i>	
	<i>di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per</i>	
	<i>il controllo del gioco del lotto"</i> . (in tal senso anche art. 10 del d.P.R.	
	303/1990).	
	Il comma 3 dell'art. 3 del d.P.R. 303/1990, precisa, inoltre, che <i>"Al giocatore</i>	
	<i>viene rilasciato uno scontrino su carta filigranata contenente la data della</i>	
	<i>giocata e quella in cui avverrà l'estrazione, l'importo della scommessa ed i</i>	
	<i>numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote a cui si riferisce la scommessa,</i>	
	<i>nonché il numero di serie ed il codice che contraddistingue il raccoglitore.</i>	
	<i>Ogni scontrino deve contenere una sola giocata"</i> .	
	11	

	L'art. 6 della legge 528/1982, infine, stabilisce che <i>“Le scommesse sono</i>	
	<i>produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla</i>	
	<i>presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona</i>	
	<i>prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata</i>	
	<i>conferisce il diritto a partecipare alla estrazione”</i> .	
	Quindi, riassumendo, il giocatore si reca nel punto di raccolta ed offre la sua	
	giocata, dietro il pagamento del corrispettivo e riceve, così, dal gestore del	
	punto di raccolta uno scontrino attestante l'avvenuta giocata mentre al gestore	
	resterà la matrice della ricevuta; nel frattempo, i dati della giocata sono inviati	
	al centro di elaborazione automatizzato, presso l'amministrazione per la	
	preparazione degli elenchi periodici.	
	La giocata sarà valida solo se le matrici sono conservate secondo le	
	prescrizioni di legge ed i relativi scontrini, in mano al giocatore, sono regolari;	
	la constatazione di eventuali irregolarità formali di scontrini e/o matrici non	
	consente di partecipare all'estrazione, con il diritto alla restituzione della	
	somma giocata (v., rispettivamente, articoli 7 e 11 del d.P.R. 303/1990). Il	
	coacervo delle giocate deve essere in ogni momento riscontrabile attraverso il	
	raffronto tra matrici e scontrini – titoli idonei a partecipare all'estrazione;	
	parallelamente, un sistema automatizzato consentirà all'amministrazione	
	finanziaria di verificare le avvenute giocate tempestivamente comunicate al	
	centro di elaborazione.	
	Attraverso il complesso sistema appena descritto, sarà possibile quantificare	
	l'esatto ammontare delle entrate ottenute dal concessionario che,	
	inevitabilmente, coinciderà con il numero delle giocate effettuate presso il suo	
	punto di raccolta.	
	12	

	Ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 303/1990, il sistema informatico	
	dell’amministrazione elaborerà l’estratto conto <i>“Il mercoledì successivo</i>	
	<i>all'estrazione”</i> . L’estratto conto <i>“viene consegnato ad ogni raccoglitore, a</i>	
	<i>cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente: a) il</i>	
	<i>numero e l'importo delle giocate; b) l'aggio, corrispondente all'importo delle</i>	
	<i>giocate, di spettanza del raccoglitore; c) il numero e l'importo delle vincite</i>	
	<i>pagate; d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate; e) l'importo netto</i>	
	<i>da versare”</i> .	
	Il successivo articolo 24 del d.P.R. 303/1990, quindi, offre indicazioni sulle	
	<i>“Modalità di versamento delle somme riscosse”</i> stabilendo che <i>“Sulla scorta</i>	
	<i>dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il</i>	
	<i>giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla</i>	
	<i>competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di</i>	
	<i>conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento</i>	
	<i>all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato”</i> .	
	La complessiva lettura dei testi normativi di riferimento, quindi, consente, a	
	questo punto di dare all’aggettivo “riscosse” di cui all’art. 24 del d.P.R.	
	303/1990, la qualificazione più corretta ed appropriata in relazione all’intero	
	contesto in cui è inserito. L’art. 24, come visto, è collocato a valle di un	
	articolato percorso ove, per arrivare alla quantificazione del “riscosso”, è	
	necessario verificare gli elenchi prodotti dal centro di elaborazione dati, le	
	matrici delle giocate, debitamente conservate e gli scontrini rilasciati ai	
	giocatori; da qui la quantificazione del riscosso che, fisiologicamente,	
	coincide, quindi, con l’insieme delle giocate effettuate. Un eventuale divario	
	tra coacervo delle giocate e provvista riscossa, pertanto, rappresenta	
	13	

	l’eccezionale ipotesi di responsabilità del concessionario.	
	Nella sentenza emessa dal giudice civile (3994/2020), il Tribunale ha fatto	
	riferimento, al fine di giustificare la sua impostazione, ad una sentenza della	
	Cassazione (17124/2020) che sembrerebbe confermare l’idea che l’obbligo	
	restitutorio del concessionario riguardi solo il riscosso.	
	Occorre, precisare che il presupposto fattuale affrontato dai giudici di	
	legittimità non è sovrapponibile a quello oggi analizzato, dal momento che la	
	fattispecie affrontata dalla Cassazione riguardava una ipotesi di truffa subita	
	dal concessionario della ricevitoria lotto per la quale vi era divergenza tra il	
	valore delle giocate e le somme rimosse proprio in ragione degli artifici e	
	raggiri subiti. Sicuramente la frode patita dal concessionario poteva incarnare	
	quel caso fortuito e/o quella forza maggiore idonei ad escludere la	
	responsabilità del concessionario per omesso riversamento, essendo il fatto	
	impeditivo estraneo alla sfera di volontà del concessionario medesimo e	
	consentendo, quindi, di limitare per lo stesso l’obbligo di riversamento	
	unicamente a quanto effettivamente presente in cassa.	
	Alla luce di quanto in precedenza affermato, il primo motivo di appello va	
	rigettato.	
	3. Per le medesime motivazioni non merita accoglimento neanche il secondo	
	motivo di appello relativo alla inesistenza del danno erariale per carenza	
	dell’elemento oggettivo. dovendosi determinare il debito del concessionario	
	nei confronti dell’erario in relazione al coacervo delle giocate effettuate e non	
	del riscosso.	
	4. Con riferimento al terzo motivo di appello (mancata prova certa del credito	
	vantato dall’erario), riprendendo quanto già precedentemente	

	affermato in relazione alla prova delle avvenute giocate (rilascio di scontrini,	
	conservazione delle matrici ed elaborazione degli elenchi automatizzati),	
	occorre ricordare, che gli elenchi elaborati dall'amministrazione finanziaria,	
	lunghi dal rappresentare mere dichiarazioni unilaterali prive di sottoscrizione	
	(così come sostanzialmente definite da controparte) rappresentano il frutto di	
	una elaborazione di dati provenienti direttamente dal centro scommesse, con	
	l'indicazione della giocata, della ricevitoria e dell'estrazione a cui si	
	riferiscono e trovano riscontro, altresì, nel numero di scontrini emessi e di	
	matrici conservate da parte del titolare del centro di raccolta. Con la	
	sottoscrizione del contratto di concessione (16 dicembre 2014), il xx ha, infatti,	
	accettato la gestione della ricevitoria lotto, così come disciplinata dalle norme	
	ivi richiamate. Anche il terzo motivo di appello, pertanto, deve essere	
	rigettato.	
	5. Con il quarto motivo di appello il xx ha invocato l'assenza dell'elemento	
	soggettivo, stante la sua diagnosticata dipendenza patologica dal gioco	
	d'azzardo (ludopatia) che lo avrebbe portato a giocare smodatamente e per le	
	ingenti somme di che trattasi, senza avere il controllo della situazione. La	
	diagnosticata patologia unitamente agli altri problemi personali, avrebbero	
	escluso per i fatti di causa, secondo la ricostruzione offerta dall'appellante, la	
	capacità di intendere e volere.	
	Ai fini del decidere occorre tenere, però, su due piani distinti l'evento	
	"giocate" dall'evento dannoso propriamente detto e per cui è causa.	
	L'attore pubblico ha chiamato in giudizio l'odierno appellante per non avere	
	lo stesso riversato, per due distinte settimane contabili, i proventi delle giocate	
	effettuate presso la sua ricevitoria lotto. Da qui il denunciato danno	

	erariale. Trattasi, come detto, di una ipotesi di responsabilità contabile ove	
	l'elemento psicologico che rileva ai fini del decidere è relativo al voluto o non	
	evitato, in modo gravemente colposo, riversamento delle somme delle giocate	
	all'Erario.	
	Nel caso in esame, la difesa del xx ha prodotto unicamente certificazione	
	sanitaria postuma rispetto ai fatti e dai quali non emerge, al di là della	
	patologica ricerca del gioco d'azzardo, una incapacità del soggetto di	
	percepire in modo adeguato gli stimoli provenienti dalla realtà circostante e di	
	autodeterminarsi proporzionalmente in modo funzionale ed adattivo.	
	Quindi, al di là del disallineamento temporale fra gli eventi e la certificazione	
	prodotta (trattasi, come detto, di certificati redatti successivamente al	
	verificarsi dei fatti forieri di danno erariale), ciò che rileva ai fini del decidere	
	è l'avvenuta prospettazione di una patologia inidonea a dimostrare l'esistenza,	
	per la persona del xx, di una totale incapacità di autodeterminarsi tale da	
	escludere la sussistenza dell'elemento psicologico per il danno erariale di che	
	trattasi. Non è stato dimostrato infatti che il xx non comprendeva il suo ruolo	
	di agente contabile e gli obblighi da esso derivanti, con conseguente	
	inammissibilità anche di detto ultimo motivo di appello.	
	6. Il rigetto di tutti i motivi di appello determina la conferma della sentenza	
	impugnata con conseguente condanna alle spese dell'appellante come indicato	
	in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale di Appello,	
	definitivamente pronunciando rigetta, l'appello proposto da xx	

	e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna lo	
	stesso al pagamento della somma di euro 144,00. Manda alla	
	Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Maria Rita Micci	Giuseppina Maio
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato il 15/01/2024	
	il dirigente	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 15/01/2024	

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15/01/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente